



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 del 18/04/2023

Prot. n° 5412

del 03/05/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di Aprile alle ore 10:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i Consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCAPIN GIACOMO	X		
FRANCHIN EDUARD	X		
BELLAMIO SILVIA	X		
MORETTI RODOLFO	X		
PERUFFO CARLA	X		
ROMETTO GIUSEPPE	X		
PELOSO DANIELA	X		
SPIGOLON FRANCESCO	X		
MARIGO CRISTIANO	X		
GALLO STEFANO	X		
TOFFANIN BEATRICE	X		
VIGATO FABIO	X		
MASIERO SEVERINA	X		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ROSSETTI GIANLUIGI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori: CARLA PERUFFO, GIUSEPPE ROMETTO, SEVERINA MASIERO.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

Il Presidente presenta la seguente proposta di delibera:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 12/03/2022 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni potevano aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 2022 tali fabbricati sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi

da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamato il comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021 ed in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale comma è stato modificato dal comma 837 della Legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) rinviando ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU, chiarendo che in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti;

Rilevato che, alla data odierna, il decreto ministeriale sopra citato non è ancora stato emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 890.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari a quello previsto per l'anno 2022;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

Visto che:

- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2023 dall'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);
- *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1"*;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Preso atto che, specificatamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, Legge n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2020;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con voti ...

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dell'organo di revisione;

Udito il Sindaco il quale illustra l'argomento in oggetto;

Ritenuto di approvare la proposta di delibera senza modifiche o integrazioni;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Contrari n. 2 (Gallo, Vigato)

Astenuti n. 2 (Masiero, Toffanin)

accertata dagli scrutatori nel frontespizio indicati,

D E L I B E R A

di approvare la suindicata proposta di deliberazione senza modificazioni o integrazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Gallo, Vigato), astenuti n. 2 (Masiero, Toffanin), espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori nel frontespizio indicati

D E L I B E R A

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.
-----------------	---

Servizio proponente: RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .

Data, 14/04/2023

Firma del Capo Settore
del servizio proponente
F.to DOTT.SSA SCAPIN ILARIA GIORGIA

2) Valutazione in rapporto alla regolarità contabile espressa dal responsabile del settore ragioneria: FAVOREVOLE .

Data, 14/04/2023

Firma del Capo Settore
dell'Ufficio di Ragioneria
F.to DOTT.SSA SCAPIN ILARIA GIORGIA

Deliberazione N° 2 del 18/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SCAPIN GIACOMO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. ROSSETTI GIANLUIGI

Reg. Pubbl. N° 228

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2023

Li 03/05/2023

F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, E' DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, in data

Li

IL SEGRETARIO
Dott. ROSSETTI GIANLUIGI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ospedaletto Euganeo, li

IL SEGRETARIO
Dott. ROSSETTI GIANLUIGI